



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 59 DEL 17/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN VIA CAVETTA MARINA, TRATTO COMPRESO TRA VIA P.F. CALVI E VIA FORNASOTTO, PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TROFEO DI S. GIOVANNI".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che nelle Domeniche del 25/06/2023 e del 09/07/2023 su via Cavetta Marina, nel tratto compreso tra l'intersezione con via P.F. Calvi e via Fornasotto, si disputerà il tradizionale "Trofeo di S. Giovanni", competizione sportiva di pesca valevole per il Campionato Provinciale serie C indetto dalla FIPSAS;

Considerato che tale evento, visto anche il cospicuo numero previsto di partecipanti, richiamerà presumibilmente un elevato numero di curiosi ed amatori;

Vista la richiesta di modifica della viabilità ed autorizzazione alla sosta acquisita con prot. 2023/34070 del 09/05/2023, presentata da Berto Enzo, Presidente del "Canninisti Club Jesolo";

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada in correlazione con i relativi articoli del Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

1. Che nelle Domeniche del 25/06/2023 e del 09/07/2023, dalle ore 07:00 alle ore 13:00, su via **Cavetta Marina**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via P.F. Calvi e via Fornasotto, la circolazione sia consentita a senso unico di marcia, con direzione da Jesolo paese a Cortellazzo, da ovest ad est, e che l'opposta corrente di marcia sia deviata su via Fornasotto;
2. Che nelle Domeniche del 25/06/2023 e del 09/07/2023, dalle ore 07:00 alle ore 13:00, su via **Cavetta Marina**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via P.F. Calvi e via Fornasotto, sia consentita la sosta ai veicoli al servizio della manifestazione, nonché ai veicoli dei partecipanti alla competizione sportiva;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.